

SENATO DELLA REPUBBLICA
V LEGISLATURA

(N. 310-A)

**Relazione e testo approvato, in sede redigente, dalla 2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)**

(RELATORE MANNIRONI)

DEL

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MARIS, TERRACINI, TROPEANO, PETRONE, TEDESCO
Giglia, MACCARRONE Pietro e LUGNANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1968

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 1969

**Modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale
sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria**

ONOREVOLI SENATORI. — In data 26 luglio 1968, il senatore Tomassini ed altri presentarono al Senato un disegno di legge (n. 106), contenente modificazioni agli articoli 272 e 281 del Codice di procedura penale e relativi alla libertà provvisoria dell'imputato. Il disegno di legge constava di due articoli di cui il primo (articolo 272-bis) riguardava i limiti della custodia preventiva che non si sarebbe dovuta protrarre oltre la richiesta del rinvio a giudizio dell'imputato; il secondo (articolo 281-bis) fissava nettamente il principio per il quale l'impugnazione del Pubblico ministero non doveva sospendere l'esecuzione del provvedimento col quale fosse concessa la libertà provvisoria.

In data 13 novembre 1968, il senatore Maris ed altri presentavano al Senato un disegno di legge (n. 310) contenente modificazioni dell'articolo 281 del Codice di procedura penale sulla facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria.

I due disegni di legge, deferiti alla Commissione di giustizia in sede redigente, sono stati discussi insieme per l'evidente connessione.

Nel corso della discussione l'onorevole Tomassini dichiarò che egli non insisteva nel proporre l'approvazione dell'articolo 272-bis e non si opponeva, per quanto riguardava l'articolo 281-bis, all'approvazione di detto articolo nella forma proposta dal disegno di legge dell'onorevole Maris ed altri.

Dopo breve discussione, la Commissione decise unanimemente di approvare detta modifica dell'articolo 281 del Codice di procedura penale, adottando la formula contenuta nella proposta Maris ed altri, perchè più semplice: essa è del seguente tenore:

« Il capoverso dell'articolo 281 del Codice di procedura penale è così modificato:

Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-bis del Codice di procedura penale ».

La proposta Tomassini era più esplicita in quanto espressamente prevedeva, in un articolo 281-bis, che l'impugnazione del Pub-

blico ministero non sospende l'esecuzione del provvedimento col quale viene concessa la libertà provvisoria.

Con la proposta del progetto Maris, in una forma più tecnica e sostanzialmente già contenuta nel codice vigente, si vuole affermare la stessa cosa.

Sarà opportuno ricordare che nell'articolo 272-bis del Codice di procedura penale, contenente provvedimenti in tema di scarcerazione e sull'impugnazione, nell'ultimo comma si afferma che « l'impugnazione del Pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione ». Tale norma, inserita, nel nostro codice processuale, con la novella del 18 giugno 1955, n. 517, è di una estrema chiarezza e non può dar luogo a dubbi interpretativi.

Nell'articolo 281 del Codice di procedura penale è disciplinata la facoltà di impugnazione dell'ordinanza sulla libertà provvisoria. Anche tale norma è stata introdotta con la stessa novella del 1955.

L'uno e l'altro articolo regolano la libertà personale del cittadino, con uno stesso spirito, che è quello dell'articolo 13 della Costituzione.

Sull'interpretazione e sull'applicazione dei citati articoli 272-bis e 281 non sarebbero dovuti sorgere dubbi interpretativi. Senonchè la Cassazione, in varie sentenze, ha interpretato restrittivamente il capoverso dell'articolo 281, ritenendo che il richiamo ai capoversi terzo e quarto dell'articolo 272-bis fosse di natura tassativa e che, in mancanza di un esplicito richiamo, sia applicabile all'istituto della libertà provvisoria l'articolo 205 del Codice di procedura penale, secondo il quale, durante il termine per l'impugnazione di un provvedimento e durante il giudizio sull'impugnazione stessa, l'esecuzione è sospesa.

Ora, appare inutile discutere sulla fondatezza della motivazione della Suprema corte, quando quest'ultima si richiama all'articolo 205 del Codice di procedura penale.

La via più semplice, in questo caso, è quella di completare e chiarire meglio il contenuto dell'ultimo capoverso dell'articolo 281, precisando che, anche per la libertà provvi-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

soria, si applicano non solo il terzo e il quarto capoverso dell'articolo 272-bis, ma anche l'ultimo nel quale si ripete con chiarezza che l'impugnazione del Pubblico ministero non sospende la scarcerazione già ordinata.

Così non potranno più sorgere, nel Magistrato chiamato ad applicare la legge, dubbi interpretativi dell'articolo 281.

Il discorso vale, naturalmente, in quanto tutta la Commissione si è convinta, nel merito, che la disciplina adottata per le impugnazioni circa la scarcerazione dovesse valere anche per la libertà provvisoria.

Le proposte di legge che si riferiscono al solo principio delle conseguenze giuridiche dell'impugnativa del Pubblico ministero meritano di essere approvate d'urgenza, senza che si attenda la riforma organica dell'intero Codice di procedura penale, la cui discussione è stata già iniziata alla Camera.

La libertà del cittadino è un bene sacro da tutelare prima di ogni altra cosa.

Perciò, il sottoscritto relatore propone al Senato l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 310.

MANNIRONI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEI PROPONENTI

Articolo unico.

Il capoverso dell'articolo 281 del Codice di procedura penale è così modificato:

« Si applicano il terzo, il quarto e l'ultimo capoverso dell'articolo 272-bis del Codice di procedura penale ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Identico.